

**COMUNE DI MONTICELLI
BRUSATI**

Provincia di Brescia



**Regolamento Comunale per l'uso dei
giardini comunali e dei parchi gioco.**

Art. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti, salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi.

Art. 2

Il Regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso da parte della cittadinanza dei giardini pubblici comunali, dei parchi giochi, delle aree verdi, aree verdi attrezzate, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde.

Art. 3

Le norme del presente regolamento perseguono lo scopo di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento degli spazi verdi e salvaguardando l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo e improprio uso dello stesso.

Ogni cittadino è tenuto a rispettare totalmente e in ogni aspetto:

- le aree verdi definite al precedente art. 2 così come i manufatti in esse esistenti;
- le indicazioni contenute nel presente regolamento e negli appositi cartelli posti all'ingresso di ogni parco
- gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire la piena fruizione degli spazi da parte di chiunque.

Art. 4

Ai giardini ed in generale a tutti gli spazi verdi è consentito un libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e/o disposizioni delle competenti autorità. I giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari esposti ai relativi ingressi.

Nelle aree recintate è vietato accedere o trattenersi in orari diversi da quelli stabiliti.

I bambini inferiori ai 6(6) anni di età possono accedere solamente accompagnati da un adulto.

Art. 5

Nei giardini, nei parchi giochi e nelle aree verdi è vietato l'accesso e la sosta di veicoli a motore ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi delle forze di polizia e dei mezzi della manutenzione; è altresì vietato l'uso di monopattini ed altri acceleratori di andatura ivi comprese biciclette.

I velocipedi e gli altri veicoli non motorizzati (biciclette, monopattini ecc..) possono essere introdotti solo se condotti a mano ed esclusivamente sui vialetti ove non espressamente vietato. Nei parchi gioco è consentito l'accesso esclusivamente a tricicli e biciclette condotte da bambini di età non superiore a 6 anni; a tali mezzi è consentita la circolazione solo sui vialetti.

Art.6

Nei giardini, parchi e aree verdi pubbliche sono vietate le seguenti attività.

- Introdurre cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, solo quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto; nei parchi e aree verdi di limitate dimensioni ove risulti difficoltoso delimitare le aree giochi per bambini dalle altre aree di uso comune, è facoltà dell'Autorità competente vietare l'ingresso ai cani all'intera area.
- Eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i tappeti erbosi.
- Raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- Provocare danni a strutture, infrastrutture e manufatti.
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e natura.
- Accendere fuochi, accendere/esplodere petardi e simili così come fuochi d'artificio e simili di qualsiasi genere, abbandonare mozziconi di sigaretta e simili sia accesi che spenti.

- Imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
- Posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
- Soddisfare le necessità fisiologiche,
- Usare le attrezzature per i giochi, destinate ai bambini, da chi ha superato il 10° anno di età.
- Fare rumori, schiamazzi e grida ovvero ogni azione che possa arrecare disturbo, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone (vedi Regolamento di Polizia Urbana)
- Usare di strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori né alle vicine abitazioni.
- Attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, o in caso di interventi manutentivi da parte del Comune.

Art. 7

L'accesso nelle aree pubbliche agli animali d'affezione è consentito solo se essi sono accompagnati/condotti dal proprietario o altro detentore alle seguenti condizioni:

- è obbligatorio l'uso del guinzaglio e se ricorrono i casi previsti dalla normativa vigente, i cani devono essere dotati della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente;
- i proprietari/conduttori devono sempre essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e devono raccogliere le stesse depositandole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani - in nessun caso possono essere abbandonate soprattutto sul manto erboso;
- la circolazione è consentita solo sui percorsi pedonali – vialetti e/o comunque tracciati – non è consentita la circolazione sul manto erboso e in nessun caso e luogo in modo libero
- I cani potranno circolare e sgambare liberamente solo nelle aree opportunamente segnalate e a loro dedicate secondo le modalità indicate per le stesse.

Lo svolgimento di attività ed iniziative particolari all'interno delle aree di cui al presente Regolamento dovranno essere preventivamente autorizzate

Art. 8

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. In particolare è vietato l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori né alle vicine abitazioni.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, o in caso di interventi manutentivi da parte del Comune.

Le aree attrezzate (giochi ecc.) devono essere utilizzate solo per gli usi e scopi delle stesse e non devono essere manomesse/alterate in alcun modo.

Art. 9

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Locale. Per quanto non già previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, e che non integrino estremi di reato, le trasgressioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sul Verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 10

Lo svolgimento di attività ed iniziative particolari all'interno delle aree di cui al presente Regolamento dovranno essere preventivamente autorizzate così come eventuali deroghe possono essere attuate solo dalle autorità competenti.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione